Dott. Simone Ghinassi

Registrato a Firenze

il 30/09/2025

Numero 38563

Serie 1T

Repertorio n. 57669 Raccolta n. 25116

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di settembre.

29 settembre 2025

In Fiesole, presso la sede della "SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE" ONLUS, località S. Domenico, villa La Torraccia, via delle Fontanelle 24, alle ore quindici e minuti trenta.

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente la signora

Scaletti Cristina, nata a Firenze il 14 luglio 1968, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto in rappresentanza organica, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, della Fondazione:

"SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE" ONLUS, con sede in Fiesole, località S.Domenico, Villa La Torraccia, via delle Fontanelle 24, codice fiscale 01433890488, persona giuridica legalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 26 febbraio 1987 n. 24.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta Fondazione convocata in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

introduzione della lettera g) al comma 1 dell'articolo 2, modifica degli attuali articoli 5, 6 comma 1, 7, 9 commi 1, 6, 7 e 8, 10 comma 2, 14, 15 (che assumerà la numerazione 18) commi 1, 4 e 5, e 21, nonché introduzione di nuovi articoli 17, 19 e 20, con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi nello statuto della Fondazione.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea la comparente secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, la quale constata:

- che il presente Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo comunicazione diretta agli interessati nella precedente riunione del 22 luglio 2025;
- che sono presenti in presenza o in videoconferenza quattordici consiglieri su quindici come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente;
- che del Collegio dei revisori sono presenti il dottor Stefano Fontani ed il dottor Alessandro Sanesi in presenza; in videoconferenza il dottor Vittorio Ferruzzi;
- che pertanto la presente riunione è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto e atta a deliberare

su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto.
Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno inserire la lettera g) al comma 1 dell'articolo 2, modificare gli attuali articoli 5, 6 comma 1, 7, 9 commi 1, 6, 7 e 8, 10 comma 2, 14, 15 (che assumerà la numerazione 18) commi 1, 4 e 5, e 21, nonché introdurre i nuovi articoli 17, 19 e 20, con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi nello statuto della Fondazione, illustrando al Consiglio il contenuto delle modifiche proposte.
L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di introdurre la seguente lettera g) al comma 1 dell'articolo 2:
"omissis
g) organizzare concerti, esibizioni musicali, festival, sia in Italia che all'estero, anche dal vivo, di alto valore artistico anche con eventuali finalità benefiche.
Attività di cui alle lett. d), g) i), cc. 1, art. 5 Codice del terzo settore.
omissis";
- di modificare così come segue i seguenti articoli dello statuto della Fondazione:
"Art. 5
Possono essere invitate a far parte di un albo d'onore le personalità di rilievo artistico, culturale e sociale designate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti su proposta del Direttore Artistico o di tre consiglieri.
Art. 6 - Bilancio e Scritture Contabili
1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) è redatto secondo modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Art.7 - Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soggetti di cui all'art. 15 comma 3 del codice del terzo settore hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art.15 del Codice del terzo settore, facendone richiesta scritta al Presidente.
Art. 9
1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da diciassette consiglieri, presieduto dal Sindaco di Fiesole che ne fa parte di diritto, o da un suo delegato che resta in carica dalla nomina fino alla scadenza del CdA, dura in carica quattro anni, ed è composto, oltre che dal Presidente, dai membri,

così designati:
- un rappresentante del Ministero degli affari Esteri e cooperazione internazionale;
- un rappresentante del Ministero competente in materia di ricerca e università;
- un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;
- un rappresentante della Regione Toscana;
- un rappresentante della Città Metropolitana di Firenze;
- un rappresentante del Comune di Firenze;
- due rappresentanti del collegio dei docenti della Scuola;
- un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;
- il Presidente dell'Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole e altri tre rappresentanti dell'Associazione stessa;
- un rappresentante nominato di comune accordo dai soggetti privati che, negli ultimi 3 esercizi, abbiano erogato contributi nella misura minima determinata dal CdA;
- il Sovrintendente;
- il Direttore Artistico.

omissis

6. In caso di cessazione di un Consigliere si procede alla sua sostituzione. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del CdA.

7. Tranne il caso di dimissioni che hanno effetto immediato, i membri del CdA restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

8. Non possono fare parte del Consiglio soggetti che siano già facenti parte ad altro titolo della struttura della Scuola, salvo che non siano investiti di un ruolo previsto dallo Statuto.

Art. 10

omissis

2. Vengono riservati al Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega, il compito di approvare i bilanci, le variazioni patrimoniali, i regolamenti interni e le modifiche al presente statuto, la nomina e la motivata revoca del Sovrintendente e del Direttore Artistico.

Art. 14

1. Il Direttore Artistico è scelto tra i musicisti, concertisti, compositori e musicologi, didatti di chiara fama a livello nazionale o internazionale che assicurino il perseguimento delle finalità della Fondazione come definito all'art. 2 del presente Statuto.

2. La sua nomina avviene con votazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei docenti all’esito della procedura prevista dal regolamento.

3. Il Direttore Artistico è il responsabile artistico-didattico della Fondazione, ne predispone i programmi an-

nuali e pluriennali e ne cura l'attuazione nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle sostenibilità economiche in riferimento ai diversi settori di attività concordate con il Sovrintendente oppure, in caso di mancato accordo, definite dal CdA o, su delega, dalla Giunta esecutiva.
4. Più specificamente:
a. elabora gli indirizzi dell'attività dei docenti secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici;
b. presenta il programma di attività, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la sua attuazione;
c. nomina, all'interno del Consiglio Accademico, un coordinatore didattico;
d. individua i docenti e li indica al Sovrintendente dopo aver richiesto un parere non vincolante del Consiglio accademico.
5. Presiede il Collegio dei Docenti e il Consiglio Accademico.
6. Il CdA può revocare il Direttore Artistico anche in assenza di proposta del Collegio dei Docenti.

Art. 18 (ex art. 15)

1. Il Collegio dei docenti è formato da chi è stato incaricato delle attività didattiche secondo le modalità previste dal regolamento. Il regolamento può prevedere composizioni diverse a seconda delle funzioni attribuite.
4. Il Collegio è presieduto dal Direttore artistico, che lo convoca almeno tre volte l'anno per fornire tutte le opportune comunicazioni circa l'andamento della Scuola.
5. Il Collegio dei docenti, in via straordinaria, può essere convocato su richiesta del Sovrintendente, dei Rappresentanti dei docenti in Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un quarto dei docenti.

Art.24 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ex Art. 21)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, risulta istituito e pienamente operativo. La Fondazione non è attualmente iscritta al RUNTS, ma si riserva di procedere all'iscrizione nella sezione appropriata entro i termini stabiliti dalla normativa.
Il presente statuto entra in vigore immediatamente, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1."
- di introdurre nello statuto della Fondazione i seguenti articoli:

"Art. 17

1. Sono strutture consultive:
- il Collegio dei docenti;
- il Consiglio accademico;
- la Consulta degli studenti.

Art.19

1. Il Consiglio Accademico è formato da:

- Direttore Artistico;
- Sovrintendente;
- sette docenti eletti dal Collegio docenti;
- due studenti nominati dalla Consulta degli Studenti.

2. Il Consiglio Accademico coadiuva l'azione del Direttore Artistico nelle azioni di sua competenza con particolare riferimento alla linee di indirizzo generale e programmazione in tema di didattica, produzione e ricerca, monitorando l'attuazione delle determinazioni assunte nel corso della programmazione.

Art. 20

1. La Consulta degli studenti è composta da tre membri ed è l'organismo che fa da tramite tra gli studenti dei corsi con riconoscimento AFAM della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e il Sovrintendente e il Direttore artistico.
2. Ha funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo della Fondazione.
3. Nomina due rappresentanti nel Consiglio Accademico.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto della Fondazione, coordinate con le modifiche sopra deliberate, composto di ventiquattro articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa vidimazione a norma di legge ed omessane la lettura da me Notaio per dispensa avutane dalla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio essendo le ore sedici e minuti dieci.

La comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su dieci pagine intere e parte della successiva fino alle firme di tre fogli, del quale ho dato lettura alla comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Cristina Scaletti
F.to Simone Ghinassi Notaio

57669
2516
"A"

CONSIGLIERI	29/09 ore 15.30	
Ara Enrico - Ass. Amici	1	
Brizzi Francesco - MIC	1	
Corsi Antonio- MAECI		
Dalpiaz Stefano- ASS. AMICI	1	
Dolfi Giovanna - MUR	1	
Fornaciari Donata - ASS. AMICI	1	
Guardenti Renzo - ASS. AMICI	1	
Lastrucci Samuele - Città Metropolitana Fi	1	
Lonquich Alexander - Direttore Artistico	1	
Meo Anna Maria - Sovrintendente	1	
Paloscia Alberto - Comune di Firenze	1	
Scaletti Cristina - Presidente	1	
Siliani Simone - Regione Toscana	1	
Traina Duccio Maria - FONDAZIONE CRF	1	
Urbani Rita - COLLEGIO DOCENTI	1	
parziale PRESENTI	**14**	
COLLEGIO DEI REVISORI		
Ferruzzi Vittorio - MUR	1	
Fontani Stefano - Regione Toscana	1	
Sanesi Alessansro (CdA)	1	
parziale PRESENTI	**3**	
MAGGIORANZA SEMPLICE	7,5+1=9	
MAGGIORANZA QUALIFICATA Art. 20 St.	12	

Repertorio n. 57669 Raccolta n. 25116 allegato "B"

STATUTO DELLA FONDAZIONE

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

Art. 1

1. La Scuola di Musica di Fiesole si costituisce in Fondazione avente la denominazione "SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE – O.N.L.U.S." con l'adesione della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni di Fiesole e di Firenze, dell'Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole. Prenderà successivamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del R.U.N.T. Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, la seguente denominazione: "SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ETS".
2. Ad essa possono aderire il Ministero competente in materia di ricerca e università, il Ministero competente in materia di beni e attività culturali ed il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.
3. Possono altresì aderire altri enti o organismi pubblici o privati che, condividendo le finalità istituzionali, ne facciano richiesta e la cui adesione sia deliberata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6, del presente Statuto.
4. La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed adegua il proprio ordinamento alla normativa che disciplina dette organizzazioni.
5. La Fondazione ha sede nel Comune di Fiesole.

Art. 2

1. La Fondazione è dedita alla promozione dell'arte e della cultura della musica in ogni suo settore e con qualunque mezzo. In particolare, la Fondazione si propone di:
a) Continuare l'esistenza e l'attività della Scuola di Musica di Fiesole, già istituita come Associazione non riconosciuta ed operante di fatto dal 1974 per iniziativa del Maestro Piero Farulli e di alcuni musicisti e cultori di musica, con la collaborazione del Comune di Fiesole e della locale Società Filarmonica Comunale, conservandone le sue tradizioni, rispettando l'alto livello qualitativo, in particolar modo curando l'educazione musicale, vocale e strumentale di base dei cittadini, senza distinzione alcuna, compresa la nazionalità. L'attività di istruzione vocale e strumentale sarà espletata attraverso corsi di vari livelli, a seconda delle necessità e delle disponibilità finanziarie della Fondazione, di cui alle lett. d) g), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.
b) Promuovere a livello europeo studi, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, manifestazioni pubbliche ed ogni altra iniziativa utile per diffondere la cultura musicale e promuovere i rapporti tra la musica e le altre discipline della cultura. Attività di

cui alla lett. i), co.1, art.5 Codice del terzo settore.
c) Sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di musicisti specializzati per la attività didattica, concertistica e orchestrale, proponendosi in tal modo quale centro europeo di promozione attiva di sperimentazione musicale anche in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e con istituzioni europee ed internazionali di alta formazione musicale, aventi caratteristiche analoghe. Attività di cui alle lett. d) g), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.
d) Promuovere la formazione di un centro di vocalità che partendo dalla tecnica vocale, con particolare riguardo alla fonazione su basi medico-scientifiche, arrivi all'acquisizione di tutto il repertorio cameristico e operistico, specialmente di lingua italiana, francese e tedesca. Attività di cui alle lett. d) g), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.
e) Collaborare, per il raggiungimento degli scopi predetti, con altre organizzazioni, enti ed istituti culturali similari, offrendo altresì la propria attività per la realizzazione degli stessi scopi quando venga richiesta da enti pubblici e università con particolare riguardo a quelle di livello europeo. Attività di cui alla lett. i), co.1, art.5 Codice del terzo settore.
f) continuare l'attività del Comitato per l'Orchestra Giovanile Italiana. Attività di cui alle lett. d).
g) organizzare concerti, esibizioni musicali, festival, sia in Italia che all'estero, anche dal vivo, di alto valore artistico anche con eventuali finalità benefiche. Attività di cui alle lett. d) g) i), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.
2. La Fondazione si propone, altresì, di promuovere e realizzare tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l'adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione, della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.
3. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta

fondi, a norma dell'art.7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi, anche mediante sollecitazione al pubblico di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare la proprie attività di interesse generale e del rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e col pubblico.

Art. 3

1. Il patrimonio della Fondazione di € 30.000,00, e' costituito:
a) da titoli nominativi del debito pubblico per il valore nominale di £. 20.000.000 (lire ventimilioni) pari a Euro 10.329 (diecimila trecento ventinove), originariamente conferiti, e dai successivi incrementi;
b) dal patrimonio immobiliare, strumentale, librario, archivistico e didattico di proprietà della Fondazione.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato attraverso:
a) eventuali contributi, lasciti, donazioni o cessioni o diritti, ivi compresi quelli di autore, da parte di enti o privati, espressamente destinati per volontà dei donatori all'incremento del patrimonio della Fondazione;
b) eventuali contributi pubblici.
3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli eventuali avanzi di gestione, i fondi e le riserve dovranno essere impiegati per il ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti ovvero per la realizzazione delle attività di interesse generale e diverse, di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.
4. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione stessa sarà devoluto alla Casa di Riposo Giuseppe Verdi secondo le disposizioni previste dall'art.9 del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il parere dell'ufficio di cui all'art.45, comme 1, del Codice del terzo settore.

Art. 4

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento e realizza le proprie attività istituzionali, di interesse generale e diverse, di cui all'articolo 2 del presente Statuto facendo fronte ai relativi oneri economici attraverso:
a) ricavi e proventi delle attività istituzionali, accessorie, di interesse il proprio patrimonio;
b) i contributi e le sovvenzioni, generici e specifici, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati, dei cittadini italiani o stranieri, erogati sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo.
c) rendite e proventi derivanti dal patrimonio.
d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.
e) specifiche attività di raccolta fondi, finalizzate a finanziare la propria attività.
2. In ogni caso, le attività della Fondazione ed in particolar modo quelle di istruzione, di formazione e di qualificazione professionale, sono realizzate con il minor aggravio economico possibile per gli studenti e, più in generale, per i fruitori dei servizi, avuto riguardo alle disponibilità economiche e finanziarie di cui al precedente comma del presente articolo.
3. La Fondazione non offre ad alcuno i propri servizi a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle generalmente praticate. Il Direttore Artistico può, tuttavia, proporre alla Giunta di ammettere alcuni studenti ai corsi a condizioni meno gravose, in considerazione delle loro condizioni economiche.

Art. 5

Possono essere invitate a far parte di un albo d'onore le personalità di rilievo artistico, culturale e sociale designate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti su proposta del Direttore Artistico o di tre consiglieri.

Art. 6 - Bilancio e Scritture Contabili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) è redatto secondo modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
2. Ricorrendo i presupposti, la Fondazione ai sensi di legge predisporrà il bilancio sociale, che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito Internet.
3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2 nella relazione di missione.
4. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo

dell’esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l’approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.
5. Il bilancio deve essere comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il Consiglio che dovrà discuterlo.
6. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti gli allegati e comunicato ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per il suo esame.

Art.7 - Diritto d’ispezione dei libri sociali

I soggetti di cui all’art. 15 comma 3 del codice del terzo settore hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art.15 del Codice del terzo settore, facendone richiesta scritta al Presidente.

Art. 8

Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Sovrintendente;
- Il Direttore Artistico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da diciassette consiglieri, presieduto dal Sindaco di Fiesole che ne fa parte di diritto, o da un suo delegato che resta in carica dalla nomina fino alla scadenza del CdA, dura in carica quattro anni, ed è composto, oltre che dal Presidente, dai membri, così designati:
- un rappresentante del Ministero degli affari Esteri e cooperazione internazionale;
- un rappresentante del Ministero competente in materia di ricerca e università;
- un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;
- un rappresentante della Regione Toscana;
- un rappresentante della Città Metropolitana di Firenze;
- un rappresentante del Comune di Firenze;
- due rappresentanti del collegio dei docenti della Scuola;
- un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;
- il Presidente dell'Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole e altri tre rappresentanti dell'Associazione stessa;
- un rappresentante nominato di comune accordo dai soggetti

privati che, negli ultimi 3 esercizi, abbiano erogato contributi nella misura minima determinata dal CdA;
- il Sovrintendente;
- il Direttore Artistico.

2. L'incarico di Consigliere di Amministrazione è gratuito. Nessun compenso potrà quindi essere assegnato ai Consiglieri per lo svolgimento di detta funzione, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.

3. Il Sovrintendente ed il Direttore Artistico entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione una volta che siano stati nominati dal Consiglio stesso. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dal regolamento. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei docenti, secondo la procedura prevista dal regolamento. Qualora tale Collegio non provveda alla proposta entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione procede direttamente alla suddetta nomina.

4. Il Presidente, anche al fine di provvedere alle nomine di cui al precedente comma, può insediare il Consiglio di Amministrazione una volta che siano stati nominati almeno sei dei suoi componenti.

5. Il Segretario della Fondazione svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sue sedute con diritto di parola. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Sovrintendente.

6. In caso di cessazione di un Consigliere si procede alla sua sostituzione. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del CdA.

7. Tranne il caso di dimissioni che hanno effetto immediato, i membri del CdA restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

8. Non possono fare parte del Consiglio soggetti che siano già facenti parte ad altro titolo della struttura della Scuola, salvo che non siano investiti di un ruolo previsto dallo Statuto

Art. 10

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto delegato alla Giunta Esecutiva, al Presidente, al Vicepresidente ed al Sovrintendente.

2. Vengono riservati al Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega, il compito di approvare i bilanci, le variazioni patrimoniali, i regolamenti interni e le modifiche al presente statuto, la nomina e la motivata revoca del Sovrintendente e del Direttore Artistico.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, comunicata a mezzo raccomandata a/r o posta certificata, o altro strumento che dia certezza di ricezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione, salvo casi d'urgenza per i quali il presente termine si riduce a giorni 3.
E' consentita la partecipazione in video o teleconferenza alle seguenti condizioni:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11

1. La Giunta Esecutiva provvede al disbrigo di tutti gli affari riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che il medesimo Consiglio di Amministrazione le affida per delega, ai sensi dell'articolo precedente.

La Giunta Esecutiva è composta dal:
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Sovrintendente;
- Direttore Artistico.

Il Segretario della Fondazione svolge le Funzioni di segretario della Giunta Esecutiva.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva, può essere delegato per affari specifici.

Art. 13

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i propri componenti che non ricoprano la carica di Sovrintendente o Direttore Artistico. Il Vicepresidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed ha la rappresentanza esterna della Fondazione, che può esercitare disgiuntamente dal Presidente, ma nei limiti fissati dalla delega del Consiglio di Amministrazione. Cura le attività, i rapporti e le iniziative che sono a lui attribuite, anche in vi continuativa, dal Presidente, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

1. Il Direttore Artistico è scelto tra i musicisti, concertisti, compositori e musicologi, didatti di chiara fama a livello nazionale o internazionale che assicurino il perseguimento delle finalità della Fondazione come definito all'art. 2 del presente Statuto.
2. La sua nomina avviene con votazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei docenti all'esito della procedura prevista dal regolamento.
3. Il Direttore Artistico è il responsabile artistico-didattico della Fondazione, ne predispone i programmi annuali e pluriennali e ne cura l'attuazione nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle sostenibilità economiche in riferimento ai diversi settori di attività concordate con il Sovrintendente oppure, in caso di mancato accordo, definite dal CdA o, su delega, dalla Giunta esecutiva.
4. Più specificamente:
a. elabora gli indirizzi dell'attività dei docenti secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici;
b. presenta il programma di attività, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la sua attuazione;
c. nomina, all'interno del Consiglio Accademico, un coordinatore didattico;
d. individua i docenti e li indica al Sovrintendente dopo aver richiesto un parere non vincolante del Consiglio accademico.
5. Presiede il Collegio dei Docenti e il Consiglio Accademico.
6. Il CdA può revocare il Direttore Artistico anche in assenza di proposta del Collegio dei Docenti.

Art. 15

1. Al sovrintendente spetta la direzione delle attività amministrative, di gestione organizzativa, economica e finanziaria, e la direzione del personale, in attuazione degli indirizzi della giunta esecutiva e del consiglio di amministrazione ed ai programmi ed alle iniziative didattiche e culturali di competenza del direttore artistico. Il sovrintendente provvede ai contratti necessari per la gestione di ogni attività, con i poteri di firma per gli atti relativi alle proprie competenze nell'ambito della gestione ordinaria. Il sovrintendente predispone i bilanci e ne cura l'attuazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare al sovrintendente incarichi specifici o stabilire limitazioni di importo e di oggetto rispetto alle funzioni generali sopra stabilite.
3. Il sovrintendente concorda con il direttore artistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, le compatibilità economiche, in riferimento ai diversi settori

di attività, tra l'attuazione dei programmi rimessi alla cura del direttore artistico ed i mezzi e l'organizzazione generale disponibili.

Art. 16

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri designati: uno dal Ministero competente in materia di ricerca e università, uno dalla Regione Toscana ed uno dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante una apposita relazione sul conto consuntivo. Al collegio può essere demandata la revisione legale dei conti; in tal caso i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legale.
3. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dal Collegio medesimo. I revisori percepiscono una retribuzione annua che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto del loro insediamento e che avrà valore per l'intero periodo di durata del loro incarico, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa prima prevista per le ONLUS, successivamente per gli ETS.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto il Consiglio con il quale è stato nominato.

Art. 17

1. Sono strutture consultive:
- il Collegio dei docenti;
- il Consiglio accademico;
- la Consulta degli studenti.

Art. 18

1. Il Collegio dei docenti è formato da chi è stato incaricato delle attività didattiche secondo le modalità previste dal regolamento. Il regolamento può prevedere composizioni diverse a seconda delle funzioni attribuite.
2. Indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale con la Scuola, i docenti svolgono la propria attività didattica in modo autonomo e senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il coordinamento dei corsi da parte del Direttore artistico ed il coordinamento organizzativo da parte del Sovrintendente.
3. La partecipazione dei docenti al collegio è personale e non rientra negli obblighi della docenza.
4. Il Collegio è presieduto dal Direttore artistico, che lo convoca almeno tre volte l'anno per fornire tutte le opportune comunicazioni circa l'andamento della Scuola.
5. Il Collegio dei docenti, in via straordinaria, può essere convocato su richiesta del Sovrintendente, dei Rappresentanti dei docenti in Consiglio di amministrazione o

su richiesta di almeno un quarto dei docenti.

Art.19

1. Il Consiglio Accademico è formato da:
- Direttore Artistico;
- Sovrintendente;
- sette docenti eletti dal Collegio docenti;
- due studenti nominati dalla Consulta degli Studenti.

2. Il Consiglio Accademico coadiuva l'azione del Direttore Artistico nelle azioni di sua competenza con particolare riferimento alla linee di indirizzo generale e programmazione in tema di didattica, produzione e ricerca, monitorando l'attuazione delle determinazioni assunte nel corso della programmazione.

Art. 20

1. La Consulta degli studenti è composta da tre membri ed è l'organismo che fa da tramite tra gli studenti dei corsi con riconoscimento AFAM della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e il Sovrintendente e il Direttore artistico.
2. Ha funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo della Fondazione.
3. Nomina due rappresentanti nel Consiglio Accademico.

Art. 21

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole si rinvia all'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

1. Il Maestro Piero Farulli, fondatore della Scuola di Musica di Fiesole, è Presidente Onorario a vita della Fondazione.
2. Successivamente il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.
3. Il Presidente Onorario è invitato permanente, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

Art.24 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, risulta istituito e pienamente operativo. La Fondazione non è attualmente iscritta al RUNTS, ma si riserva di procedere all'iscrizione nella sezione appropriata entro i termini stabiliti dalla normativa.

Il presente statuto entra in vigore immediatamente, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1.

F.to Cristina Scaletti

F.to Simone Ghinassi Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del distretto notarile di Firenze Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale analogico a mio rogito, munito degli allegati e firmato a norma di legge.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Firenze, li 26 marzo 2026, nel mio studio, piazza D'Azeglio 20. settembre
File firmato digitalmente dal Notaio Simone Ghinassi